

ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 77 DEL 27/12/2012

Modifiche all'articolo unico della l.r. 85/1995

1. L'articolo unico della legge regionale 11 agosto 1995, n. 85 (Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo), è sostituito dal seguente:

Art. 1

Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo

1. L'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), è commisurata, limitatamente alle concessioni marittime, al 25 per cento del canone statale di concessione."